

Il dibattito L'antimafia e i rischi dell'estensione dei sequestri per tutti

Se la cultura del sospetto diventa legge

Vittorio Manes*

Reati formulati in modo chiaro e tassativo dalla legge, colpevolezza accertata

ad di là di ogni ragionevole dubbio, pene proporzionate al fatto commesso, presunzione di innocenza e in dubbio pro reo: sono le massime auree e secolari del diritto penale dello stato di

diritto. Reati vaghi e indeterminati, pene irragionevolmente sproporzionate, misure punitive attivate sulla base di sospetti, "in dubbio pro republica": sono i criteri cui sembra ispirarsi la le-

gislazione italiana negli ultimi anni, un cantiere sempre aperto fatto di riforme penali compulsive, sanzioni draconiane, ed estensioni a dismisura degli strumenti punitivi più illiberali.

> Segue a pag 46

Segue dalla prima

Se la cultura del sospetto diventa legge

Vittorio Manes*

Anche quelli basati su semplici sospetti, come le misure di prevenzione: creature saprofitiche, cresciute all'ombra dei diritti, che si nutrono dei rifiuti del diritto penale liberale.

Il giudice non dispone di fatti, ma di elementi indiziari sulla base dei quali può sospettare che il soggetto sia abitualmente dedito a traffici delittuosi, o viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose: su questa base, può disporre misure estremamente contundenti, personali e patrimoniali, limitando la libertà di circolazione del soggetto "preposto" o incidendo gravemente il suo patrimonio. Tali misure erano molto care - non a caso - al regime fascista, che le utilizzava per colpire «oziosi e vagabondi», ma soprattutto per "accarezzare" gli oppositori politici; riesumate negli anni di piombo per contrastare l'emergenza del terrorismo e poi l'emergenza del crimine organizzato di stampo mafioso. Come ogni mala erba, estirparle dal sistema si è rivelato impossibile, e - nonostante il loro eclatante contrasto con i principi costituzionali - da eccezione sono diventate regola, ed oggi vengono ritenuti strumento prodigioso ed irrinunciabile spe-

cie nel contrasto ai patrimoni di presunta origine illecita. Sull'altare di un'efficienza sempre più disposta a sacrificare le garanzie.

Le recenti proposte legislative mirano ad estendere ulteriormente il loro raggio di azione nelle ipotesi in cui visia il sospetto di anche un solo episodio di corruzione (e altri reati non solo contro la pubblica amministrazione).

Il legislatore scavalca così anche l'interpretazione giurisprudenziale più severa, giunta da tempo ad elaborare - e a sottoporre alla prevenzione penale - la figura del «corrottole seriale socialmente pericoloso», fondata su indizi di condotte corruttive - quanto meno - reiterate e sull'affermazione della pericolosità per la sicurezza pubblica del soggetto (richiesta dal codice antimafia). Il disegno di legge attualmente in discussione (Ddl Senato n. 2134) esaspera in modo intollerabile il contrasto, già conclamato, con i principi costituzionali, e con le garanzie riconosciute dalla Convenzione europea dei diritti umani.

L'emendamento approvato in Senato (n. 1500) vorrebbe in qualche modo limitare i danni, ammettendo la confisca di prevenzione rispetto alla corruzione sono se a questa si accompagna - nell'ipotesi indiziaria - il reato di associazione per delinquere.

Rimedio sufficiente? Non ne siamo convinti. Si tratta infatti di una limitazione da

un lato di dubbia utilità, dall'altro - forse - persino dannosa. Come levar la sete col prosciutto, insomma. Inutile perché non modifica in nulla il difetto congenito del sistema di prevenzione, ossia l'irrogazione di una misura aspramente afflittiva sulla base non di fatti ma di sospetti: sulla base, cioè, di meri indizi che non sono riusciti a trasformarsi in prove. Dannosa perché potrebbe persino alimentare un pericoloso circolo vizioso: aggravando la tendenza - già molto diffusa specie in sede inquirente - a contestare la fattispecie associativa anche in assenza dei suoi reali presupposti, in modo da poter domani ottenere, se non la condanna, una confisca di prevenzione. Se la legge sarà approvata, dovremo salutare un'ennesima novità legislativa retrograda ed illiberale. Spaventa, soprattutto, la "nonchalance" con cui vengono adottate simili misure, in omaggio ad una pretesa efficienza punitiva contro reati "odiosi", ed a scapito di qualsiasi garanzia: accettando che il contrasto - doveroso, urgente - all'illegalità si serva di strumenti punitivi cresciuti in una penombra di legalità.

Non vi è dubbio che lo Stato di diritto vada così oscurandosi.

* Ordinario di Diritto penale

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

